

Operativa dal 5 agosto la trasmissione degli “F24 a scadenza futura”

I versamenti delle imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24, effettuati tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attualmente devono essere gestiti con invii separati per ciascuna scadenza di addebito.

Con le novità introdotte dall'art. 17 del Decreto “Adempimenti”, che a seguito dell'emanazione del Provvedimento A.d.E. n. 313945/2024 diverranno operativi a partire dal 5 agosto 2024, nel caso in cui si debbano effettuare versamenti ricorrenti – quali, ad esempio, i pagamenti relativi alla contribuzione fissa INPS Artigiani/Commercianti, oppure pagamenti rateizzati quali, ad esempio, quelli relativi a imposte e contributi emergenti dal modello Redditi o dovuti a seguito di avviso bonario rateizzato – gli addebiti potranno essere gestiti con un'unica trasmissione telematica, nella quale il contribuente invierà più modelli F24 esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa scadenza.

- Premessa
- F24 a scadenza futura
- Condizioni
- La gestione dei crediti
- Le possibili problematiche
- L'annullamento delle deleghe a scadenza futura

Premessa

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 313945 del 26 luglio 2024 è stata data attuazione alla previsione di cui all'art. 17 del c.d. Decreto “Adempimenti”, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che prevede, per i **versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati** di imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24

(ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), la possibilità di poter trasmettere **modelli F24 a scadenza futura**.

Di seguito le **modalità operative** e le **condizioni di utilizzo** di tale modalità alternativa di trasmissione dei modelli F24, che si affianca a quella ora esistente.

F24 a scadenza futura

Con l'introduzione dell'**addebito di somme dovute per scadenze future**, il legislatore ha inteso concedere una nuova e diversa modalità di trasmissione dei modelli F24, che consente di gestire l'**invio di "gruppi"** di deleghe, riferite al medesimo contribuente, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.

Si tratta, in sostanza, della possibilità di **prenotare** i modelli F24, richiedendone l'addebito ad una futura scadenza.

La novità, rispetto alle attuali modalità di trasmissione, consiste nel fatto che attualmente è possibile inviare un modello F24 specificandone la futura scadenza, ma in presenza di **più modelli F24** aventi scadenze diverse, devono essere effettuati **distinti invii**.

Ad esempio, se il contribuente definisce gli ammontari dovuti a fronte del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, e sceglie il versamento rateale, in ipotesi 3 rate, attualmente è possibile trasmettere tutte e tre le rate nella medesima giornata, ma visto che occorre richiederne l'addebito in date diverse, occorre trasmettere **tre diversi flussi** telematici. Con l'introduzione degli **"F24 a scadenza futura"** si potrà, con un **unico invio**, **trasmettere tutte e tre le deleghe**, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.

Quanto sopra, tuttavia, comporta l'obbligo di una attenta disamina della situazione del contribuente, sia per quanto riguarda l'eventuale **utilizzo dei crediti**, sia per quanto riguarda le **disponibilità delle somme** sul conto di addebito.

Condizioni

La trasmissione dei flussi per modelli F24 a scadenza futura è consentita a **condizione** che l'addebito in conto sia richiesto presso un **intermediario della riscossione convenzionato** con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, ecc.).

Sin qui nulla di nuovo, ma occorre focalizzare l'attenzione sul fatto che l'**IBAN** indicato in fase di trasmissione del flusso deve risultare **ancora valido alla data di addebito**, ed anche, ovviamente, accertarsi della **disponibilità** delle somme dovute a ciascuna scadenza.

Come per le trasmissioni ordinarie, l'IBAN indicato deve corrispondere ad un **conto intestato o cointestato** al soggetto chiamato ad effettuare il versamento. Solo nel caso di **invio tramite intermediari** autorizzati, il **conto** di addebito può essere intestato all'**intermediario** stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.

Il **Provvedimento A.d.E.** dispone che la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 **non può superare i 5 anni** dalla data dell'invio della delega medesima.

Si tratta evidentemente di un termine molto ampio che, come ricordato nel Provvedimento stesso, consente anche la gestione dei versamenti relativi alle **rateizzazioni** di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di **20 rate trimestrali di pari importo** (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997).

Ipotizzando una trasmissione a settembre 2024 con ultima scadenza nei cinque anni successivi, per l'intero quinquennio il conto corrente indicato per l'addebito dovrà restare **attivo**, disporre delle **somme sufficienti** ad onorare il dovuto per ciascuna scadenza, e mantenere lo **stesso IBAN**.

In particolare quest'ultimo aspetto potrebbe comportare delle

problematiche, posto che non sono infrequenti fusioni di sportelli o di istituti di credito che comportano una **modifica dell'IBAN**, modifica dalla quale potrebbe poi dipendere l'**impossibilità di addebito** del modello F24.

La gestione dei crediti

Altro aspetto particolarmente delicato della gestione degli F24 a scadenza futura è quello relativo all'utilizzo dei **crediti**.

Sul punto il Provvedimento dispone che, affinché un determinato credito possa essere utilizzato **in compensazione** in un modello F24 trasmesso a scadenza futura, tale credito deve essere:

1. **disponibile alla data di invio** del modello F24;
2. **disponibile sino alla data della scadenza** del modello F24.

In altri termini, è possibile indicare un credito in compensazione, a **condizione** che lo stesso sia disponibile nel momento in cui avviene la trasmissione del flusso, non venga utilizzato diversamente prima dell'addebito del modello F24 avente scadenza futura, e risulti effettivamente "spendibile" a tale futura scadenza (non scaduto).

Le possibili problematiche

L'utilizzo della trasmissione di modelli F24 a scadenza futura risulta essere certamente utile a snellire le attività di invio dei modelli di versamento; tuttavia, possono emergere alcune **problematiche**.

Ad esempio, potrebbe accadere che un credito inizialmente considerato come disponibile, ed incluso in una trasmissione a futura scadenza, venga poi **rivisto al ribasso** a seguito di integrazioni o correzioni del dichiarativo dal quale tale credito emerge. In tal caso, occorrerà **richiamare il modello F24, prima della scadenza**, poiché con lo stesso si andrebbe ad

utilizzare un credito in tutto o in parte inesistente.

Altra problematica, di segno opposto, emerge dal fatto che inviando ora, a scadenza futura, modelli F24, ci si deve limitare all'utilizzo dei **crediti ad oggi disponibili**, rinunciando quindi alla possibilità di compensare crediti che potrebbero emergere in seguito, prima della data prevista per il versamento del modello F24.

Infine, in presenza di utilizzo di crediti relativi ad imposte erariali, occorre sempre ricordare le possibili conseguenze in termini sanzionatori laddove, al momento dell'effettivo utilizzo del credito (ovvero alla data di scadenza del modello F24) il contribuente dovesse avere **debiti per imposte erariali ed accessori iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro**. In tal caso, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010, scatta il **divieto di compensazione**, divieto che si traduce nella acquisizione del modello di pagamento, cui tuttavia si affianca una **sanzione del 50% di quanto compensato**.

Ulteriormente, occorre anche considerare il diverso caso del **possibile scarto della delega**, dovuto alla presenza di "iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione", così come disposto dal **novellato** comma 49-quinquies dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, Legge n. 213/2023.

L'annullamento delle deleghe a scadenza futura

Per “enne” ragioni, non ultima quella dell'esposizione in compensazione di un credito rivelatosi in seguito in tutto o in parte “non spendibile”, potrebbe accadere che una trasmissione di F24 effettuata a scadenza futura debba poi essere **revocata**.

In tal caso il provvedimento impone di trasmettere il flusso di annullamento **entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell'I24**.

L'annullamento deve essere **espressamente** richiesto dal contribuente anche nel caso in cui venga meno il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici.

(MF/ms)